



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
IV SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE

DISCIPLINARE TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E BLOCCO DEI VEICOLI CON RELATIVA CUSTODIA, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA, ai sensi dell'art.159 del Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285) e relativo Regolamento di Esecuzione - Art.354(D.P.R. 16/12/1992 n. 495).

CAPITOLATO SPECIALE

Art.1

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente disciplinare ha per oggetto il servizio di rimozione dei veicoli nel territorio del Comune di Altavilla Milicia e conseguente custodia e restituzione, ai sensi dell'art. 159 del C.d.S.

Disciplina le modalità di intervento del carro attrezzi per la rimozione dei veicoli e la custodia degli stessi disposta dall'organo di Polizia sulle strade di proprietà dell'Amministrazione Comunale di ALTAVILLA MILICIA, nelle strade anche private aperte al pubblico transito e nei tratti di essa in cui con ordinanza dell'Ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo.

La concessione avrà la durata di anni 2, così come stabilito dall'art. 354 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a decorrere dalla data di stipula della convenzione, e sarà rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori anni 2, salvo disdetta di una delle parti mediante raccomandata A.R. da comunicarsi almeno 6 mesi prima della scadenza.

Art.2

SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI

La rimozione va effettuata in tutti i casi previsti dal vigente C.d.S. (d.lgs.285/92), nei casi in cui i veicoli coinvolti in incidenti costituiscano intralcio o pericolo alla circolazione, nonché in tutti i casi in cui la rimozione materiale del veicolo avvenga in esecuzione di sanzioni accessorie o misure cautelari diverse, quali il sequestro penale del veicolo .

La rimozione dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'art.215 del C.d.S. e dall'art.397 del regolamento di esecuzione.

Art.3

MODALITA' DI RICHIESTA DI INTERVENTO DEL CARRO ATTREZZI

Il servizio interviene su richiesta degli organi di Polizia che dispongono la rimozione del veicolo.

Gli organi di Polizia a norma dell'art.12 del codice della strada, sono rappresentati da:

Polizia stradale della Polizia di stato;

Polizia di Stato;
Arma dei Carabinieri;
Corpo di Guardia di Finanza;
Corpo di Polizia Municipale nel territorio del Comune di Altavilla Milicia;
Funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di Polizia Stradale.

Art.4

CASI IN CUI VIENE DISPOSTA LA RIMOZIONE DEI VEICOLI

Gli organi di Polizia dispongono la rimozione del veicolo nei casi previsti dall'art.159 del nuovo codice della strada:

Quando nelle strade e nei tratti di esse la sosta dei veicoli, stabilita con ordinanza sindacale ed indicata con apposito segnale integrato da pannello aggiuntivo, costituisce grave intralcio e/o pericolo per la circolazione stradale;

Quando il veicolo è lasciato in sosta in violazione delle ordinanze sindacali, per motivi di manutenzione e pulizia delle strade di proprietà dell'Ente e del relativo arredo;

Quando ci siano motivi fondati o per il loro stato si possa ritenere che il veicolo sia in stato di abbandono;

Nei casi di cui agli art.157 comma 4 e 158 commi 1, 2 e 3 del nuovo codice stradale;

Nei casi in cui il veicolo è sottoposto dall'organo di Polizia al sequestro o al fermo amministrativo salvo i casi in cui occorre obbligatoriamente consegnarli al Custode Acquirente disposto dalla Prefettura di Palermo, e comunque nei casi stabiliti all'art. 1 dello schema di convenzione.

Art.5

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio avverrà mediante bando di gara secondo le modalità previste nel bando stesso.

Condizione essenziale dell'affidamento del Servizio in parola riguarda la territorialità del deposito ove i mezzi rimossi saranno depositati, vale a dire che l'area di deposito necessariamente dovrà ricadere in territorio del Comune di Altavilla Milicia o, vista l'esigua estensione territoriale nei territori dei paesi confinanti.

L'affidamento del servizio, ai sensi dell'art.354 del regolamento di esecuzione al C.d.S. avrà durata biennale, e potrà essere affidato in concessione ai soggetti che abbiano maturato una adeguata esperienza nel settore rimozione veicoli, e che siano in possesso dell'autorizzazione di rimessa di cui all'art.19 del D.P.R. 24/07/77 n.616 e di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 354 del regolamento di esecuzione del C.d.S. (DPR 495/92), e del bando. L'individuazione del concessionario avverrà mediante indizione di procedura aperta secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 12/4/2006 n. 163, con aggiudicazione all'impresa che avrà offerto la migliore percentuale di incremento su quella **minima del 20% spettante al Comune di Altavilla Milicia** posta a base d'asta.

Le ditte interessate dovranno far pervenire l'offerta e la documentazione necessaria attenendosi a quanto disposto dal presente capitolato e dal bando di gara.

Il concessionario avrà cura di espletare l'intervento del carro attrezzi con le modalità di cui all'art.6. Eventuali danni recati ai veicoli rimossi saranno a carico del concessionario per cui nessuna azione di rivalsa potrà essere posta a carico dell'Amministrazione comunale quale Ente concedente.

Art.6

MODALITÀ INTERVENTO DEL CARRO ATTREZZI

Il veicolo rimosso viene trasferito e depositato in luogo attrezzato in modo da garantirne la sicurezza. Della rimozione sarà data comunicazione al proprietario del veicolo a cura dell'Organo di Polizia che ha disposto la rimozione.

Il trasferimento del veicolo verso il deposito deve essere effettuato in modo da non apportare alcun danno al veicolo stesso.

I servizi devono essere garantiti da parte del concessionario, tutti i giorni compresi i festivi, dalle ore 8,00 alle ore 22,00 (ovvero negli orari di servizio della Polizia Municipale). Il concessionario si obbliga a tal fine ad indicare un soggetto referente e uno o più numeri di recapito telefonico sempre attivi.

Gli interventi saranno effettuati su richiesta del Corpo di Polizia Municipale e dei soggetti di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

La richiesta deve essere soddisfatta immediatamente e comunque non oltre 30 minuti dalla richiesta stessa.

Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, la immediata restituzione dello stesso è consentita previo pagamento delle spese all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta, ai sensi dell'art. 397/2° comma del d.p.r. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni . La somma dovuta è ridotta al solo diritto di chiamata e di indennità chilometrica qualora non sia ancora iniziata l'operazione di carico del veicolo. Qualora invece sia iniziata l'operazione di carico, sarà dovuta la tariffa di operazione completa.

In caso di mancato pagamento delle sopra specificate spese si portano a termine le operazioni di rimozione del veicolo.

In caso di situazioni impreviste che impediscano temporaneamente l'effettuazione del servizio, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale (anche a mezzo telefono, facendo comunque seguire nota scritta), specificandone le cause e la durata prevedibile di interruzione. Eventuali periodi di sospensione del servizio per ferie, dovranno essere comunicati al Comando di Polizia Municipale. Al fine di garantire la continuità dell'effettuazione del servizio, il Comando di Polizia Municipale provvederà a redigere un apposito calendario di fruizione delle ferie prendendo atto delle stesse, comunicate con preavviso di almeno 7 giorni, in base all'ordine cronologico di presentazione ovvero all'accordo tra le parti.

Dell'avvenuta restituzione viene redatto verbale su modello predisposto dal Comando Polizia Municipale e sottoscritto dal personale di custodia e dal proprietario del veicolo. Nel verbale vanno indicati i danni che eventualmente sono stati determinati a seguito della rimozione del veicolo. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese è rilasciata dal custode quietanza.

Nei casi in cui l'Amministrazione Comunale deve provvedere alla rimozione dei veicoli che, se pur in sosta non in violazione delle norme sulla circolazione stradale, possono ostacolare l'intervento dei mezzi di soccorso o altri mezzi di pubblico servizio o pubblica utilità, le spese saranno a carico dell'Amministrazione Comunale o di eventuali terzi soggetti che hanno richiesto l'intervento dei mezzi di cui sopra.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, il concessionario si impegna ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando di Polizia Municipale ai sensi della normativa vigente.

Art.7

ATTREZZATURE

La ditta aggiudicatrice deve assicurare il servizio con i veicoli rispondenti alle caratteristiche definite dagli artt. 12 e 354 del regolamento di esecuzione del C.d.S., nonché dall'art. 159 del C.d.S. Un veicolo fra quelli messi a disposizione deve essere necessariamente con "torretta girevole" al fine di rendere agevole la rimozione dei veicoli. Ulteriori requisiti, potranno essere richiesti nel bando di assegnazione della concessione.

Art. 8

DEPOSITERIA

I veicoli rimossi saranno depositati nella depositeria in disponibilità del concessionario, la stessa dovrà essere autorizzata ai sensi di legge ed avere una superficie utile per la sosta e la custodia di almeno n.15 autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.

La depositaria, per la celerità dell'intervento nonché per il criterio di economicità per l'utente dovrà essere ubicata, come condizione essenziale dell'affidamento del servizio in parola, necessariamente nel territorio del Comune di Altavilla Milicia o, vista l'esigua estensione territoriale nei territori dei paesi confinanti.

Art.9

ATTIVITÀ DI RIMOZIONE

La ditta provvederà alla rimozione soltanto a seguito dell'ordine di ciascun appartenente al Comando di Polizia Municipale oppure dagli organi competenti all'espletamento del servizio di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 C.d.S.

Essa non potrà procedere alla rimozione dei veicoli di propria iniziativa senza l'autorizzazione degli organi di cui al comma 1.

Art.10

ORARIO DI SERVIZIO ED ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE

1. Per la restituzione del veicolo rimosso, l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo del deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo le tariffe di seguito indicate che il custode provvederà a riscuotere direttamente, rilasciandone quietanza.

2. La ditta dovrà garantire il servizio per l'intero arco dell'anno, festivi inclusi. L'orario ordinario del servizio corrisponderà all'orario di servizio vigente per gli appartenenti alla Polizia Municipale, fermo restando in caso di necessità, la facoltà di richiedere l'intervento anche in orario notturno anche da parte degli altri organi competenti all'espletamento del servizio di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 C.d.S.

Il servizio di restituzione agli aventi diritto dei veicoli rimossi, dovrà essere garantito nell'arco orario dalle 08.00 alle 20.00 per almeno otto ore nei giorni feriali, e per almeno quattro ore nei giorni festivi.

3. Dell'avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione; nel verbale dovranno essere riportate le generalità del "ritirante" e gli estremi di un documento di riconoscimento valido esibito dallo stesso. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato.

Ritiro del veicolo con la specifica delle voci di spesa.

4. Il custode deve trasmettere al Comando di Polizia Municipale (Ufficio Segreteria) tel/fax 091951825 con cadenza settimanale copia dei verbali di restituzione dei veicoli agli aventi diritto e, con la stessa cadenza, l'elenco aggiornato di tutti i veicoli rimossi ex art. 159 C.d.S. e non ritirati; ricevuto tale elenco, il Comando di Polizia Municipale (Ufficio Segreteria), attiverà tempestivamente le procedure di alienazione/demolizione di tali veicoli come previsto dal DPR 189/2001. La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, tenere apposito registro contenente i dati identificativi dei veicoli rimossi nonché le date di inizio e termine della relativa custodia e prestare la massima collaborazione nel riscontrare le richieste del Comando.

5. I verbali di rimozione, custodia e restituzione dei veicoli sono a carico del concessionario del servizio che deve predisporli sulla base dei modelli forniti dal Comando di Polizia Municipale.

6. L'utilizzo della convenzione che si andrà a stipulare si intende esteso anche agli altri organi di polizia stradale operanti sul territorio comunale.

Art. 11

TARIFFE DEI SERVIZI

Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicare da parte del concessionario del servizio, sono quelle previste dal D.M. n.401 del 04/09/1998, e con l'aumento del 22% (I.V.A.) di cui al seguente capoverso,

in considerazione della densità del traffico nell'area urbana e la conseguente difficoltà di assicurare la fluidità della circolazione stradale, nei termini seguenti:

Le tariffe variano a seconda della massa complessiva a pieno carico del veicolo rimosso, sono soggette all'I.V.A. al 22% e l'ammontare totale da pagare deriva dalla somma di :

- a. **diritto di chiamata** (fisso)
- b. **operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo** (fisso)
- c. **indennità chilometrica** (variabile)

Se l'interessato alla restituzione del veicolo sopraggiunge durante le operazioni di rimozione la restituzione è consentita previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire allo scopo. Quindi se il veicolo ancora non è stato agganciato la cifra da corrispondere sarà quella relativa al diritto di chiamata; se invece le operazioni di aggancio sono già state eseguite dovrà essere corrisposto l'importo del diritto di chiamata e quello per le operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo oltre all'indennità chilometrica.

Le tariffe per la rimozione sono le seguenti:

Servizio di rimozione

(diurno)

➤ **per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t:**

- a) diritto di chiamata: € 25,00
- b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo: € 20,00;
- c) indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e fino al deposito) €/km 2,80;

➤ **per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:**

- a) diritto di chiamata: € 25,00;
- b) operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo: € 33,00;
- c) indennità chilometrica (calcolata come sopra indicato): €/km 3,30;

➤ **per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t** si applicano le tariffe specificate al punto precedente aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere;

(orario notturno o in giornata festiva)

➤ **per la rimozione di veicoli in orario notturno o in giornata festiva** si applica l'aumento del 30% delle tariffe previste;

➤ **per interventi effettuati con unico autoveicolo di rimozione**, ma con prelevamento nello stesso luogo o in zone contigue di più veicoli, il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi, mentre la tariffa relativa alle operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.

Oltre a quanto previsto dal Decreto 401/98, le tariffe da applicare a titolo di custodia dei veicoli rimossi, sono le seguenti:

Servizio custodia

- giornalieri per la custodia di autoveicoli: € 5,00;
- giornalieri per la custodia di ciclomotori: € 2,50;
- giornalieri per la custodia di motocicli: € 3,50;
- giornalieri per la custodia di biciclette: € 1,50.

Le tariffe stesse potranno essere aggiornate annualmente, con provvedimento dell'Ente secondo la variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 12

ASSICURAZIONI, PENALI E RESPONSABILITA'

Il concessionario dovrà assumersi la completa responsabilità stipulando idonea polizza assicurativa per eventuali danni provocati ai veicoli ed a terzi nel corso dell'effettuazione delle operazioni relative al servizio, nonché per eventuali danni derivanti al personale ed ai mezzi impiegati.

Esso è responsabile del veicolo dal momento dell'aggancio al momento della restituzione nelle mani dell'avente titolo.

Il concessionario dovrà essere in regola con l'assicurazione R.C.A. di ogni veicolo ad uso speciale impiegato nel servizio rimozione secondo quanto previsto dal vigente C.d.S.

Art.13

ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE

Nel caso in cui per cause di forza maggiore e/o di pubblica sicurezza o pubblico interesse si dovesse procedere allo spostamento o alla rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati, **nulla** sarà dovuto da parte dei proprietari degli stessi. Il compenso spettante alla ditta concessionaria sarà a carico di chi ha causato l'evento che ha reso necessario l'intervento.

In caso di avaria ai mezzi comunali e della Polizia Municipale di Altavilla Milicia la ditta presterà soccorso stradale a titolo gratuito.

Art.14

RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI- MODULISTICA – REGISTRI

Per la restituzione del veicolo rimosso, l'avente titolo dovrà presentarsi al responsabile della depository, provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia. Dell'avvenuta restituzione, il depositario redige apposito verbale, lo stesso dovrà contenere la data e l'ora della restituzione, nonché la dichiarazione che il veicolo non ha subito danni. Il predetto verbale dovrà essere redatto in triplice copia, (una da consegnarsi all'interessato, una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattenersi da parte del depositario) e sarà sottoscritto dal depositario e dall'interessato.

Il depositario dovrà tenere un apposito registro di carico e scarico dei veicoli rimossi e restituiti e dovrà trasmettere ogni dieci giorni alla Polizia Municipale, l'elenco dei veicoli giacenti. Delle somme riscosse il concessionario rilascerà quietanza in triplice copia secondo le modalità sopra esposte.

Art.15

MANCATO RITIRO DEI VEICOLI RIMOSSI

In caso di mancato ritiro dei veicoli rimossi da parte dei proprietari, si seguono le procedure stabilite dalla legislazione al momento vigente.

Art.16

RITIRO DEGLI OGGETTI GIACENTI ALL'INTERNO DEI VEICOLI RIMOSSI

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo non intendesse ritirare lo stesso ma soltanto gli oggetti giacenti al suo interno, si provvederà a compilare un apposito verbale, in triplice copia, una da consegnarsi all'interessato, una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattenersi da parte del depositario.

Art.17

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La ditta concessionaria è tenuta ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio, con sollecitudine, cautela e diligenza, in modo da non creare intralcio alla circolazione. I veicoli "carro-attrezzi" dovranno raggiungere il luogo dell'intervento entro il tempo massimo di trenta minuti dalla chiamata da parte dell'organo accertatore.

Art.18

ADEMPIMENTI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Il comando Polizia Municipale manterrà un registro su cui dovranno essere riportate le rimozioni disposte dai propri agenti o eventualmente da altri organi di Polizia Stradale (*la comunicazione dei prelievi sarà a cura di questi ultimi*) riportando i seguenti dati:

Tipo veicolo

Targa

Località di prelievo

Orario rimozione

Articolo C.d.S. violato o altro motivo della rimozione

Data di riconsegna del veicolo

Le condizioni del veicolo relative a danni di carrozzeria o altri oggetti visibili contenuti all'interno dovranno essere riportate in apposito verbale di prelievo.

Art.19

DIVIETO DI SUBAPPALTO

Alla ditta aggiudicataria del servizio è vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio a pena della risoluzione del contratto.

Art.20

ZONE IN CUI NON SI GARANTISCE LA RIMOZIONE DEI VEICOLI

Per motivi oggettivi di spazio non si garantisce la rimozione nelle strade in cui il carro attrezzi è impossibilitato ad accedere.

Art.21

DISPOSIZIONI FINALI

Quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente e/o dal presente capitolato speciale relativo all'affidamento del servizio, potrà essere disciplinato dal bando.

IL COMANDANTE DEL CORPO

Comm. Giuseppe Greco

Allegato al Bando di Gara